

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1966

(79^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Genova un'area di mq. 6.330 circa dell'immobile demaniale denominato ex Ospedale militare della Chiappella sito in Genova, nonchè i diritti di comproprietà dei tre quinti di una striscia di terreno di mq. 635 circa dell'immobile stesso » (1136) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1424, 1428
BERTOLI	1425
GIGLIOTTI	1425, 1426, 1427
MAIER	1426
MARTINELLI	1425, 1426, 1427
SALARI, <i>relatore</i>	1425, 1428
STEFANELLI	1426
TRABUCCHI	1427
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1425, 1426, 1428

« Istituzione, in Cagliari, di un laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette, e di una sezione saggi presso la dogana internazionale di Chiasso » (1140) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1422, 1423
MARTINELLI	1423

PIRASTU	Pag. 1422
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	1422
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1423

« Estensione della competenza territoriale del Credito fondiario sardo a tutto il territorio della Repubblica italiana » (1275) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore</i>	1429, 1431
BONACINA	1431
PIRASTU	1430, 1431

« Modificazione di talune aliquote dell'imposta di consumo sulle carni » (1539) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1428, 1429
GIGLIOTTI	1428, 1429
MARTINELLI	1428, 1429
PECORARO, <i>relatore</i>	1429

« Modificazioni al testo unico della finanza locale per estendere ai tributi locali le norme della legge 25 ottobre 1960, n. 1316, in materia di interessi di mora » (1567) (D'iniziativa dei senatori Gigliotti ed altri) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	1429
PECORARO, <i>relatore</i>	1429

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Cenini, De Luca Angelo, Gigliotti, Lo Giudice, Maier, Martinelli, Militeri, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Salari, Stefanelli e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Gioia e Valsecchi Athos.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Gioia e Valsecchi.

P E L L E G R I N O, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione, in Cagliari, di un laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette, e di una sezione saggi presso la dogana internazionale di Chiasso » (1140)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione, in Cagliari, di un laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette, e di una sezione saggi presso la dogana internazionale di Chiasso ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

T R A B U C C H I, relatore. Il disegno di legge risolve una situazione di vecchissima data. Sostanzialmente si tratta di questo: l'ufficio delle dogane di Cagliari dipende da quello di Roma e non ha mai potuto disporre di un laboratorio chimico in sede. Ragione per cui per le analisi si doveva ricorrere a Roma, con grave disagio per quanto concerne determinate sostanze — come i prodotti facilmente combustibili — non facilmente trasportabili per aereo, le quali, quindi, venivano avviate per nave, con notevole dispendio di tempo. È sembrato allora logico — e anch'io sono dell'avviso che questa sia una effettiva necessità — ricorrere all'installazione di un laboratorio chimico compartimentale in Ca-

gliari. Provvedimento che, oltre a risolvere i problemi particolari di Cagliari, agevola anche quelli dell'intera struttura doganale, perchè i laboratori chimici delle dogane sono quasi sempre oberati di lavoro, nonostante la necessità di agire sollecitamente, specie per le merci deperibili, ed anche per una ovvia opportunità di non tenere a lungo in sospeso troppe contestazioni. Ecco perchè ritengo che il provvedimento predisposto dal Ministro delle finanze, di istituire un Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette a Cagliari, corrisponda veramente a uno stato di necessità.

Contemporaneamente, il disegno di legge stabilisce l'istituzione, presso la dogana internazionale di Chiasso, di una sezione saggi dipendente dal Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Como. Effettivamente ogni provvedimento che si adotti a favore di Chiasso è sempre opportuno, tenuto conto dell'eccezionale traffico che si ha presso quella dogana. È implicita perciò la necessità di accogliere la proposta del Ministro delle finanze.

D'accordo quindi su tutto, salvo che per quel che riguarda l'articolo 3, dove la dizione « normali stanziamenti di bilancio » può giustificare delle perplessità. Ad ogni modo, esse cadono di fronte alla considerazione — già emersa in sede di esame della delega per la riforma doganale — che ogni arresto o comunque perdita di tempo in materia di traffici doganali costituisce, per la nazione, un danno molto più grave di quello che può derivare da una spesa per una migliore attrezzatura degli uffici. Quindi io credo di poter essere coscientemente favorevole all'approvazione di tutti e tre gli articoli del disegno di legge in esame.

P I R A S T U. Concordo con le considerazioni del senatore Trabucchi e ritengo anch'io che sia opportuno istituire il laboratorio chimico compartimentale di Cagliari, così come proposto dal Ministro delle finanze. In effetti, nell'area di sviluppo industriale di Cagliari e nella zona di Sassari sono sorte industrie, di una certa importanza dal punto di vista produttivo, per la

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (5 maggio 1966)

lavorazione di prodotti petroliferi e petrolchimici. In particolare, a Cagliari sono sorti stabilimenti della SARAS e della Rumianca; vicino a Sassari, il complesso degli stabilimenti della SIR. Aggiungo subito che il mio partito è contrario alla politica, attuata in questo senso dal CIS e dalla Regione, di incentivazione di grossi stabilimenti petrolchimici che sorgono senza una giustificazione, per nulla legati all'ambiente economico della Sardegna e allo sviluppo delle risorse della Sardegna. Però, detto che sono contrario a tale politica, non posso non tener conto che di fatto oramai gli stabilimenti sono sorti e che pertanto, noi dobbiamo cercare di evitare che possano limitare la loro attività produttiva.

Effettivamente i campioni dei prodotti petroliferi potevano essere avviati nel continente soltanto a mezzo nave, non per via aerea, per le ragioni precisate dal senatore Trabucchi e che anch'io, che mi servo spesso dell'aereo, ritengo giustificate. La qual cosa, ovviamente, comportava notevoli ritardi, senza la possibilità di avere tempestivamente la classificazione dei prodotti, tanto che si sono determinati persino ostacoli all'entrata in marcia degli stabilimenti.

Quindi il disegno di legge, sia per una ragione di decentramento, sia perchè tiene conto di una realtà industriale già costituita — a prescindere da qualunque considerazione si voglia fare sul tipo di processo industriale verificatosi — mi trova concorde.

Anche la questione di carattere finanziario sollevata dal senatore Trabucchi può essere a mio avviso superata: non si tratta di una forte spesa, perciò è presumibile che con i normali stanziamenti di bilancio si possa provvedere all'impianto dei Laboratori.

In conclusione, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, che è richiesto sia dalla Regione che dalla Camera di commercio di Cagliari.

MARTINELLI. Anch'io desidero associarmi alle considerazioni che il relatore, collega Trabucchi, ha dedicato in mo-

do particolare all'articolo 2 del disegno di legge, col quale si dispone l'istituzione di una sezione saggi, dipendente dal Laboratorio chimico compartimentale di Como, con sede presso la dogana internazionale di Chiasso. La quale dogana di Chiasso è sempre affollatissima, essendo una delle maggiori della Repubblica, e avverte particolarmente la necessità di semplificazione dei tempi delle operazioni. Per queste ragioni sono favorevole all'approvazione dell'articolo 2.

Per quanto riguarda l'articolo 3, i dubbi che ha sollevato il senatore Trabucchi penso che possano essere tranquillamente superati. La legge 14 maggio 1961, n. 173, infatti, ha provveduto all'adeguamento degli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane, delle imposte indirette, degli uffici tecnici e delle imposte di fabbricazione nonchè all'istituzione di nuovi uffici. Pur istituendo, quindi, una sezione saggi (mi limito a Chiasso) presso una dogana internazionale, non si va incontro a insostenibili conseguenze finanziarie, in quanto il nuovo organico fissato con la legge del 1961 già contempla anche il personale da destinare alla nuova sezione.

Pertanto, mi dichiaro favorevole al provvedimento nel suo complesso.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono lieto che il relatore e la Commissione si siano espressi favorevolmente nei confronti del disegno di legge. Desidero comunque dissipare i dubbi sorti in ordine all'articolo 3, facendo rilevare che, per quanto riguarda Cagliari, dal 1° luglio 1965, e per Chiasso dalla fine dell'anno scorso, abbiamo già attuato l'esercizio dei Laboratori con del personale in missione. Il provvedimento in esame determinerà pertanto una economia, perchè il personale, anzichè essere retribuito in missione, lo sarà per una assegnazione in via definitiva.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (5 maggio 1966)

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito il Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette con sede in Cagliari in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 del Regolamento del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, approvato con regio decreto 21 settembre 1896, n. 457, dall'articolo unico del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1922, nonchè dall'articolo 2 della legge 14 marzo 1961, n. 173.

Il laboratorio suddetto è competente ad eseguire le analisi chimiche e gli altri esperimenti richiesti dalle dogane, dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dai Comandi della Guardia di finanza aventi sede nella Regione sarda.

(*E approvato*).

Art. 2.

È istituita, con sede presso la dogana internazionale di Chiasso, una sezione saggi dipendente dal Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Como, istituito con l'articolo 2 della legge 14 marzo 1961, n. 173.

La sezione suddetta è competente ad eseguire le analisi chimiche e gli altri esperimenti richiesti dalla dogana di Chiasso.

(*È approvato*).

Art. 3.

Alle spese derivanti dall'esecuzione della presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Genova un'area di metri quadrati 6.330 circa dell'immobile demaniale denominato ex Ospedale militare della Chiappella sito in Genova, nonchè i diritti di compravendita dei 3/5 di una striscia di terreno di metri quadrati 635 circa dell'immobile stesso » (1136)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Genova un'area di metri quadrati 6.330 circa dell'immobile demaniale denominato ex Ospedale militare della Chiappella sito in Genova, nonchè i diritti di comproprietà dei 3/5 di una striscia di terreno di metri quadrati 635 circa dell'immobile stesso ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, per il prezzo di lire 295 milioni, alla Amministrazione provinciale di Genova, della parte dell'immobile demaniale denominato « ex Ospedale della Chiappella », risultante dall'annessa planimetria, sito in Genova, da destinare alla costruzione di edifici scolastici, e costituita:

dal lotto II, esteso metri quadrati 2.340 circa confinante a nord con proprietà Pozzo Erminia maritata Pugno e con proprietà del condominio del caseggiato di Via Milano civico n. 40; ad est con proprietà della società edilizia « Invernizzi »; a sud con striscia di terreno in comproprietà tra i lotti I, II, III, IV e V; ad ovest con il lotto IV;

dal lotto III esteso metri quadrati 2.090 circa confinante a nord con striscia di terreno in comproprietà tra i lotti I, II, III, IV e V; ad est con il lotto I; a sud con la Via Cantore mediante muro di sostegno della proprietà demaniale; ad ovest con il lotto VI e con il lotto V;

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (5 maggio 1966)

dal lotto IV esteso metri quadrati 1.900 circa confinante a nord con proprietà Agri-foglio e con proprietà Pozzo Erminia maritata Pugno; ad est con il lotto II; a sud con striscia di terreno in comproprietà tra i lotti I, II, III, IV e V; ad ovest con il lotto V e la già nominata proprietà Agri-foglio;

dalla comproprietà per 3/5 della striscia di terreno estesa metri quadrati 635 circa sita fra i lotti I, II, III, IV e V.

Il Ministro delle finanze provvederà alla approvazione del relativo atto con proprio decreto.

SALARI, *relatore*. Si tratta di un provvedimento di modesta portata, dal quale non derivano certo nè problemi giuridici nè problemi politici. L'Amministrazione provinciale di Genova da tempo attende il trasferimento di una certa estensione di terreno di 6.330 metri quadrati in proprietà esclusiva e, in comproprietà, di tre quinti di 635 metri quadrati.

BERTOLI. In comproprietà con chi?

SALARI, *relatore*. Evidentemente con l'Amministrazione demaniale. Qui non è specificato nè sono riuscito a trovare una spiegazione presso altre fonti. Si tratta comunque di una striscia di terreno su cui evidentemente gravano delle servitù.

MARTINELLI. Infatti essa costituisce un tratto della strada interna per la divisione dei lotti.

SALARI, *relatore*. L'Amministrazione provinciale — così mi è stato assicurato — ha molta urgenza di venire in possesso di questi terreni, che dovrebbero essere destinati alla costruzione di edifici scolastici. Anzi, proprio a tal fine l'Amministrazione provinciale di Genova ha predisposto tutte le necessarie formalità dal punto di vista burocratico nonchè il denaro necessario per l'acquisto dei terreni.

Tenuto conto che il disegno di legge è di veneranda età, essendo stato presentato

il 15 aprile 1965, e della destinazione del terreno, mi permetto chiedere agli onorevoli colleghi di volerlo approvare.

GIGLIOTTI. I terreni sono di proprietà demaniale?

SALARI, *relatore*. Sì, derivano dalla dismissione di un vecchio Ospedale militare. L'area non sarebbe utilizzabile da parte dello Stato per alcun fine.

BERTOLI. L'unica perplessità è quella che deriva dalla considerazione che si debba ricorrere ad un provvedimento di legge per questa vendita a trattativa privata, giustificata col fatto che il valore dei terreni supera il limite entro il quale le pubbliche amministrazioni possono agire autonomamente.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Appunto perchè si superano i 15 milioni si è ricorsi al disegno di legge, altrimenti si sarebbe passati a licitazione diretta.

BERTOLI. Bisognerebbe conoscere bene le norme delle leggi 24 dicembre 1908, n. 783 e 19 luglio 1960, n. 757, ricordate nella relazione scritta che accompagna il provvedimento in esame, perchè, da quel che si può capire, non pare si tratti soltanto di ricorrere allo strumento legislativo quando si supera un determinato limite, bensì anche di un obbligo a vendere ad una Amministrazione statale. Come dire che le leggi ricordate pongono dei limiti ben precisi che vanno oltre l'aspetto finanziario.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'Amministrazione demaniale può vendere direttamente a trattativa privata i beni immobili disponibili, il cui valore di stima non superi i 15 milioni di lire. Per le vendite ai Comuni, Province e altri corpi morali legalmente costituiti, il limite è di 100 milioni. Per qualsiasi altra vendita si deve fare l'asta pubblica.

BERTOLI. Sentiamo cosa dice espressamente la legge.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (5 maggio 1966)

MARTINELLI. L'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, modificato dalla legge 19 luglio 1960, n. 757, dice:

« L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili patrimoniali disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione è autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000.

Se il valore di stima oltrepassa le lire 4.500.000 dovrà essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto ».

L'articolo 12, infine, recita:

« L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata, ai Comuni, alle Province e ad altri Corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 100.000.000.

È altresì autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50 milioni.

È infine autorizzata, quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 15.000.000.

Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovrà essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 4.500.000 ».

Qui superiamo come valore di stima i 100 milioni e, conseguentemente, occorre un provvedimento di legge.

MAIER. Mi pare che sia chiaro!

STEFANELLI. Signor Presidente, in precedenza il Governo ha presentato

disegni di legge della stessa natura, in virtù dei quali le somme ricavate dalla vendita venivano accreditate al Ministero della difesa. Ora, nel disegno di legge al nostro esame, all'ultimo comma si dice semplicemente: « Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo atto, con proprio decreto ».

Desidero pertanto sapere se la somma di 295 milioni sarà accreditata all'Amministrazione finanziaria oppure al Ministero della difesa.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa è la forma corrente, nel senso che i proventi delle vendite affluiscono al Tesoro, cioè all'erario dello Stato. Abbiamo adottato, qualche volta, una norma eccezionale rispetto a quella ordinaria, disponendo che i proventi dovessero affluire al Ministero della difesa; qui, ripeto, siamo nell'ambito della procedura corrente e, quindi, non è necessario specificare.

STEFANELLI. Prendo atto di questo chiarimento.

GIGLIOTTI. Vorrei innanzitutto osservare che mentre nella relazione che accompagna il disegno di legge si parla di bene patrimoniale, nel titolo del disegno di legge stesso, invece, si usa l'espressione « Immobile demaniale ». Non so, pertanto, se non sia il caso di correggere tale formulazione.

Per quanto concerne il merito del provvedimento, poi, devo dire che in effetti il prezzo è stato determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Genova ed è favorevole all'Amministrazione, mentre sappiamo che per i fondi destinati ad edifici scolastici si applica la legge di Napoli con un prezzo di espropriazione del 50 per cento.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'osservazione del senatore Gigliotti ha la sua logica se vogliamo essere strettamente osservanti della terminologia, per cui abbiamo imparato che le tasse sono una cosa e le imposte un'altra. Però, come oggi si fa distinzione tra

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (5 maggio 1966)

imposte e tasse, così anche nella finanza pubblica si distingue tra demanio disponibile e demanio indisponibile.

G I G L I O T T I. Si tratta solo di una questione di esattezza, perchè qui si parla di immobile demaniale e non di immobile patrimoniale.

M A R T I N E L L I. La relazione, però, specifica che si tratta di un bene dismesso dall'Amministrazione della difesa e, quindi, consegnato all'Amministrazione del demanio del Ministero delle finanze. Abbiamo perciò un bene patrimoniale alienabile.

Ora, nel bilancio relativo all'anno finanziario 1966, per quanto concerne le entrate, al titolo III troviamo il capitolo 4003 — vendite di beni immobili — con una previsione di lire 50 miliardi per il 1966 rispetto ai 16 miliardi del 1965. Nei 50 miliardi, certamente, rientreranno anche i 295 milioni qui indicati.

T R A B U C C H I. Mi pare che qualche calcolo meriti un po' di considerazione, nel senso che qui si tratta complessivamente di un'area di metri quadrati 6.330 circa, suddivisa in tre lotti, che verrebbe venduta al prezzo di lire 295 milioni. Non si vende l'intero immobile, perchè resta escluso il lotto I; quindi dobbiamo dire che vendiamo dei lotti separati, il che significa che solo per alcuni di essi il valore di stima supera le lire 100 milioni.

Ora, io sono d'accordo, anche per quelle considerazioni fatte dal senatore Gigliotti, che possiamo sorvolare sulla cosa, però mi pare che non sia giusto il sistema per cui, in questo caso, debba essere il Parlamento ad operare una sanatoria nei riguardi di quanto è stato compiuto dall'Amministrazione. Questa deve, nei limiti della propria competenza, assumersi le sue responsabilità, dichiarando che determinati lotti li vende a quel prezzo perchè ritiene che sia il prezzo giusto; per gli altri invece, il cui valore di stima supera le lire 100 milioni, chiede l'autorizzazione del Parlamento.

Tanto affermo, per quel senso di chiarezza che deve esserci tra tutti noi.

È vero, richiamandomi al concetto del senatore Gigliotti, che se si facesse l'espropriazione si arriverebbe a dei prezzi inferiori, perchè secondo la legge di Napoli si paga la metà. Possiamo, ripeto, sorvolare sulla cosa, ma in linea di massima non sono d'accordo nell'attribuire al Parlamento quella che non è una sua specifica competenza.

Vorrei ancora aggiungere: siamo favorevoli a cedere all'Amministrazione provinciale di Genova l'area in questione per la costruzione di edifici scolastici; l'esperienza, però, c'insegna che la destinazione, naturalmente, può anche non essere definitiva. Sarei, pertanto, molto più favorevole, in linea di massima, sulla scorta di quanto avviene per le Università, se noi dessimo gli immobili in concessione perpetua e gratuita, anche ad Enti pubblici, per la costruzione di edifici scolastici per modo che, qualora la destinazione venisse meno, gli immobili stessi ritornerebbero allo Stato. Non vedo la ragione per cui lo Stato debba farsi pagare da un Ente pubblico per questo scopo, quando poi ricaverà ugualmente del denaro attraverso la legge per l'edilizia scolastica o sotto altra forma.

M A R T I N E L L I. La destinazione, però, viene qui chiaramente indicata perchè si dice: « da destinare alla costruzione di edifici scolastici ».

T R A B U C C H I. Io penso che, una volta costruiti gli edifici scolastici, la destinazione diventi definitiva. Non siamo certo qui per fare i conti con l'Amministrazione provinciale di Genova, di cui conosciamo quali siano i bisogni; come principio generale, però, — *de iure condendo*, naturalmente — sono d'accordo sul sistema che vige per le Università, di dare l'immobile in concessione e gratuitamente.

G I G L I O T T I. Non sono d'accordo col senatore Trabucchi, che l'area si sarebbe dovuta stimare lotto per lotto e, se un lotto superava come valore di stima le lire 100 milioni, la relativa vendita avrebbe dovuto essere autorizzata con provvedimento di legge. Non sono d'accordo perchè, con

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)79^a SEDUTA (5 maggio 1966)

tale sistema, in base al quale si lascerebbe piena libertà di dividere un qualsiasi immobile in tanti lotti, per modo che questi fossero inferiori come valore a quello previsto dalla legge, si consentirebbe di violare la legge stessa.

SALARI, *relatore*. Aderisco, come relatore, alla tesi del senatore Gigliotti. D'altra parte, tutti quelli che si sono occupati della pubblica Amministrazione sanno bene che uno dei modi di violare la legge è proprio quello di frazionare eccetera, per eludere i vincoli della legge stessa.

VALSECHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ringrazia, anche questa volta, la Commissione per l'unanime assenso espresso sul disegno di legge.

Per quanto concerne il vincolo concernente la destinazione che l'acquirente dovrà dare all'immobile, è chiaro che potremo usare una dicitura anche più ampia, onde mettere l'Amministrazione provinciale di Genova, qualora domani cambiasse le proprie intenzioni, di fronte ad un vincolo di legge. Per la verità, però, l'attuale formulazione è stata inserita perchè l'acquirente ha chiesto l'immobile proprio per la costruzione di edifici scolastici.

Lo Stato acconsente alla vendita e la sottopone al Parlamento, non già per una sanatoria ma per un'approvazione, perchè ancora non ha venduto niente. Stipulerebbe il contratto se il Parlamento esprimesse parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« **Modificazione di talune aliquote dell'imposta di consumo sulle carni** » (1539)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« **Modificazione di talune aliquote dell'imposta di consumo sulle carni** ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIGLIOTTI. Premetto che non ho nulla in contrario al provvedimento, nella speranza che diminuisca il prezzo del pollo e che non si ripeta quanto è avvenuto per l'imposta di consumo sul vino.

Vorrei, comunque, fare presente che quando si presenta un disegno di legge di questo genere sarebbe opportuno che il Governo interpellasse prima le Amministrazioni comunali, per sapere se il disegno di legge stesso comporti una diminuzione o una maggiorazione delle entrate.

Io non conosco la situazione degli altri Comuni, ma per quanto concerne quello di Roma so — in base ad un appunto che mi hanno dato gli uffici — che applicando questo provvedimento si arriva a una diminuzione delle entrate di circa 200 milioni.

Per concludere, penso quindi che si debba tener presente l'osservazione che ho fatto tante volte, cioè che ogni volta che si toglie un'entrata tributaria ai Comuni si dovrebbe, secondo un principio generalmente riconosciuto, sostituirla con una entrata di pari entità.

Non voglio qui ricordare — lo ha già fatto ieri il senatore Martinelli — quanto avvenuto per l'imposto di consumo sul vino, che, abolita nel 1962, ancora non è stata sostituita con alcuna entrata; si tratta di una questione di ordine generale. Cioè: si afferma sempre da parte del Governo e del Parlamento che ogni qual volta si diminuisce un'entrata tributaria dei Comuni — i quali versano nelle condizioni che tutti ben conoscono — occorre provvedere a rimpiazzarla. Ed invece si continuano a presentare dei disegni di legge senza preoccuparsi se comportino o no diminuzione di entrate per i Comuni. È il caso del provvedimento in esame: ho qui un appunto dell'Ufficio imposte di consumo dal quale risulta che si avrà per il comune di Roma una notevole diminuzione di entrate.

MARTINELLI. Ciò è in contrasto con quanto si può leggere nella re-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (5 maggio 1966)

lazione che accompagna il provvedimento, là dove si afferma che esso esercita irrilevanti riflessi sulle finanze comunali, in quanto la riduzione del tributo sul pollame potrà essere agevolmente compensata sia dalla più elevata tassazione dei vitelli, sia dal naturale incremento dei consumi del pollo.

G I G L I O T T I . È una previsione.

M A R T I N E L L I . Allora è meglio chiedere maggiori notizie.

P E C O R A R O , *relatore*. Il senatore Gigliotti mi ha preceduto, per cui sono in imbarazzo se fare del provvedimento una illustrazione dettagliata o limitarmi all'essenziale. In effetti, il disegno di legge è piuttosto semplice nella sua struttura: si tratta della riduzione dal 7 al 4 per cento dell'aliquota sulla tassazione del pollame e, contemporaneamente, dell'aumento dal 4 al 5 per cento della tassazione della carne da vitello. Tutto qui. C'è solo da aggiungere che il Governo, in accordo con le categorie interessate, ha provveduto a predisporre alcuni articoli che dovrebbero essere aggiunti ai due del testo in esame.

P R E S I D E N T E . Sarebbe stato opportuno presentarli per tempo.

G I G L I O T T I . Propongo che la discussione del presente disegno di legge sia rinviata ad altra seduta.

P R E S I D E N T E . Gli emendamenti dovrebbero essere fatti conoscere per tempo in modo che la Commissione abbia la possibilità di esaminarli prima di discuterne.

P E C O R A R O , *relatore*. Li ho qui pronti, posso farli distribuire immediatamente.

P R E S I D E N T E . Occorre dare ad ognuno la possibilità di prenderne visione. Se non si fanno osservazioni, il seguito del-

la discussione del disegno di legge viene rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gigliotti ed altri: « Modificazioni al testo unico della finanza locale per estendere ai tributi locali le norme della legge 25 ottobre 1960, n. 1316, in materia di interessi di mora » (1567)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gigliotti ed altri: « Modificazioni al testo unico della finanza locale per estendere ai tributi locali le norme della legge 25 ottobre 1960, n. 1316, in materia di interessi di mora ».

Faccio rilevare che, in accoglimento del voto unanime espresso dalla Commissione, la Presidenza del Senato ha disposto il passaggio del provvedimento dalla sede referente a quella deliberante.

P E C O R A R O , *relatore*. Devo informare gli onorevoli colleghi che si rende opportuno un breve rinvio della discussione, in quanto il Ministero delle finanze sta tuttora svolgendo degli accertamenti sulle conseguenze del provvedimento. Non appena avrò ottenuto la documentazione relativa a tale indagine, comunicherò alla Commissione la possibilità di riprendere la discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione della competenza territoriale del Credito fondiario sardo a tutto il territorio della Repubblica italiana » (1275) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione della compe-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

79ª SEDUTA (5 maggio 1966)

tenza territoriale del Credito fondiario sardo a tutto il territorio della Repubblica italiana », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad esercitare il credito fondiario, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, in tutto il territorio della Repubblica italiana.

Data l'assenza del relatore, senatore Cuzari, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

In base al combinato disposto dell'articolo 1, lettera e), della legge 16 novembre 1939, n. 1797 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 agosto 1946, n. 76, il Credito fondiario sardo può svolgere la sua attività nelle province della Sardegna, dell'Italia centro-meridionale, della Lombardia, del Piemonte e della Liguria. L'Istituto, quindi, non può operare nella Valle d'Aosta, nel Trentino-Alto Adige, nel Veneto, nel Friuli-Venezia Giulia e nell'Emilia-Romagna.

Ora, il Credito fondiario sardo, il quale, anteriormente alla predetta legge del 1939, era invece autorizzato ad operare in tutto il territorio nazionale (regio decreto legge 18 aprile 1920, n. 583), ha chiesto che venga eliminata l'anzidetta limitazione, per riottenere l'abilitazione ad esercitare il credito fondiario in tutto il territorio dello Stato.

Tale richiesta è motivata dalle seguenti considerazioni. L'attuale sfera d'azione, se poteva essere considerata soddisfacente e adeguata alla situazione economica del momento in cui essa fu legislativamente determinata, appare ora inadeguata allo sviluppo conseguito negli ultimi tempi dall'Istituto, il cui capitale ha raggiunto i 10 miliardi di lire e le riserve, in continuo aumento, superano i 3 miliardi di lire; la massa delle cartelle in circolazione (oltre lire 209 miliardi) colloca il « Fonsardo » al

quarto posto nella graduatoria degli istituti esercenti il Credito fondiario; il capitale del « Fonsardo » appartiene per la quasi totalità (99,6 per cento) alle tre banche di interesse nazionale (Banca commerciale italiana, Credito italiano, Banco di Roma), le quali, attraverso le rispettive organizzazioni periferiche, hanno la possibilità di raccogliere ed istruire le richieste di mutui fondiario-edilizi in ogni parte del territorio nazionale; l'invocata estensione territoriale appare in armonia con lo spirito della legge n. 1797 del 1939: autorizzare gli Istituti di credito fondiario ad operare in quelle provincie in cui abbiano la possibilità, diretta o indiretta, di essere rappresentanti o di stare in contatto con la clientela; inoltre, ha come precedenti due provvedimenti ispirati dall'intento di agevolare la diffusione dell'assistenza creditizia al settore edilizio; la legge 28 luglio 1961, n. 850, che ha autorizzato gli istituti esercenti il Credito fondiario a derogare alla propria competenza territoriale, sia pure soltanto per operazioni da effettuarsi nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e limitatamente ai mutui sui beni urbani concernenti l'edilizia popolare ed economica; il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1962, n. 965, che ha facoltizzato la Cassa di risparmio di Roma ad estendere l'esercizio del Credito fondiario alle zone di competenza delle Casse di risparmio di Terni, Viterbo, Rieti, Perugia, Foligno, Spoleto, Città di Castello, Orvieto e Narni.

Atteso quanto precede e considerato che il « Fonsardo », mediante l'ampliamento della propria sfera di azione, potrà aumentare la propria attività a sostegno del settore edilizio, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 9 dicembre 1964, ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta dell'Istituto.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, del quale propongo l'approvazione.

P I R A S T U . L'estensione della competenza non potrà costituire un danno per il credito in Sardegna? Capisco che si trat-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)79^a SEDUTA (5 maggio 1966)

ta di consentire il reperimento di maggiori mezzi, ma il loro impiego non sarà attuato fuori della Sardegna?

B O N A C I N A . Veramente avviene il contrario!

P I R A S T U . D'accordo.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari